

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 9665 del 30/07/2015

Proposta: DPG/2015/10512 del 30/07/2015

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

Firmatario: FERDINANDO PETRI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 30/07/2015

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO IL RESPONSABILE

SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO

PREMESSO:

che con provvedimento n.10939 in data 28 luglio 2005 è stata approvata la "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" del territorio di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno la quale, in riferimento alla destinazione d'uso ed alle caratteristiche dei prelievi, stabilisce la loro limitazione nel periodo estivo qualora siano stati rilevati valori di portata pari o inferiori ad un terzo del Minimo Deflusso Vitale Idrologico sulle sezioni di controllo nel bacino del Reno;

che la Regolamentazione sopra citata prevede espressamente, alla lettera I), la facoltà per il Servizio competente - nella fattispecie il Servizio Tecnico Bacino Reno, ex Genio Civile - di sospendere tutti i prelievi dai corsi d'acqua al raggiungimento di portate uguali o inferiori ad un terzo del DMV fissato dal Piano di Tutela delle Acque;

che il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna prevede che a partire dal 1 gennaio 2009 sia lasciata defluire la completa componente idrologica del Minimo Deflusso Vitale e che quindi la citata norma vada intesa come riferita a tale valore completo del DMV;

VISTI:

il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici;

la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e successive modificazioni;

il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di

concessione di acqua pubblica", che all'art. 30 stabilisce la facoltà per l'Amministrazione concedente di limitare o sospendere temporaneamente l'esercizio delle derivazioni per speciali motivi di pubblico interesse ed, in particolare, in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, al fine di garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

il Regolamento Regionale n°4 del 29 dicembre 2005, recante "DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE";

il PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

CONSIDERATO:

che il perdurare di una situazione caratterizzata da scarse e sporadiche precipitazioni, con contestuali temperature diurne comprese tra i 35 e i 40 gradi centigradi, ha determinato un netto regime di magra nella grande maggioranza dei corsi d'acqua a carattere torrentizio del territorio di competenza del Servizio, accertato anche mediante misure di portata effettuate dall'ARPA-ER e dall'Autorità di Bacino del Reno;

che tale regime di magra provoca una sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico e delle sue capacità autodepurative, che potrebbe provocare gravi conseguenze anche sul piano igienico-sanitario;

che ai sensi di quanto previsto al Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), ai fini del bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corpi idrici interessati;

che, in particolare, l'art. 51 comma 2 del PTA prevede che le derivazioni di acqua pubblica debbano essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici";

che, dalle misure fornite da parte dell'ARPA-ER e dall'Autorità di Bacino del Reno si evince che, nella rete di

monitoraggio attivata, sono stati raggiunti i livelli critici, corrispondenti alla portata del DMV idrologico in quasi tutte le sezioni monitorate dei corsi d'acqua afferenti al settore di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno, ex Genio Civile;

RITENUTO:

che si renda necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale ed a ripristinare un minimo deflusso nell'alveo dei corsi d'acqua risultati in consolidata crisi idrica;

DATO ATTO:

che le derivazioni di particolare rilievo, come previsto dalla citata "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" n.10939 in data 28 luglio 2005, sono assoggettate a specifiche regole per la verifica del rilascio permanente e controllato del DMV previsto dal Piano di Tutela delle Acque;

che in riferimento al rispetto del DMV erano già state fissate le regole per:

- il Canale di Reno;
- il Canale dei Molini dell'Idice;
- il canale di Panico (ex Cartiera Burgo);
- il Canale di San Ruffillo;
- il Canale di Medicina;
- il Canale di Imola e Massalombarda;

che tali regole devono essere adeguate all'obbligo di rilascio completo dell'intera componente idrologica del DMV, previsto dal PTA vigente a partire dal 1 gennaio 2009, secondo i seguenti parametri, verificati d'intesa con ARPA RER e Autorità di Bacino del Reno, anche in seguito alle modifiche subite dalle sezioni di alveo prese in considerazione:

- per il Canale di Reno sono state fissate con le DGR 548/2012 e 840/2013 le modalità di regolazione del sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato e la deroga al DMV prevista dall'art. 58 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque;

- per il Canale dei Molini dell'Idice, è stata fissata a 0,04 la quota di riferimento del teleidrometro di Pizzocalvo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,124 mc/s;
- per le utenze in atto alla briglia di Panico a ridosso del sito della ex Cartiera Burgo si quantifica il DMV idrologico in 0,8 metri cubi al secondo;
- per il Canale di San Ruffillo il DMV idrologico è stato quantificato in 0,145 metri cubi al secondo;
- per il Canale di Medicina è stata fissata a 0,20 la quota di riferimento del teleidrometro Castel S.Pietro - Sillaro, per il rispetto del DMV idrologico corrispondente ad una portata di 0,073 mc/s;
- per il Canale di Imola e Massalombarda è stato quantificato il DMV idrologico in 0,367 metri cubi al secondo;
- per il Canale dei Mulini di Castelbolognese-Lugo-Fusignano, in località Tebano con determinazione n.9988 del 27 luglio 2012 è stata quantificata una componente idrologica del DMV pari a 0,155 mc/s;

che le rimanenti e l'eventuale aggiornamento delle modalità di rilascio verranno definite in seguito, in accordo con l'Autorità di Bacino del Reno, secondo gli esiti della sperimentazione effettuata;

Visti:

l'art. 4 del citato Regolamento Regionale 41/01 che assegna al Dirigente del Servizio regionale territorialmente competente - ovvero al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, ex Genio Civile - l'incarico di assumere tutti i provvedimenti inerenti l'utilizzo delle risorse idriche nel territorio di competenza del Servizio;

la determinazione n.9498 del 27 luglio 2011 avente oggetto "ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA E PROROGA NUCLEO TECNICO" con cui viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno all'Arch. Ferdinando Petri;

- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 con cui è stato rinnovato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno all'Arch. Ferdinando Petri, incarico successivamente ratificato con D.G.R. n. 335 del 31/03/2015;

RICHIAMATA la già citata lettera I) della Regolamentazione che prevede, quali modalità di diffusione del provvedimento di sospensione totale dei prelievi, il comunicato stampa, l'affissione del provvedimento all'Albo Pretorio dei Comuni e la comunicazione alle Associazioni di categoria;

Attestato il parere di regolarità amministrativa,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di sospendere il prelievo idrico nel territorio di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno, dalla data del presente atto, dai corsi d'acqua di seguito elencati:

- Samoggia, Lavino e loro affluenti;
- Reno a valle della Chiusa di Casalecchio;
- Reno nel tratto a monte di Porretta Terme e dai corsi d'acqua affluenti del fiume Reno nel bacino montano;
- Savena, Quaderna, Gaiana, Zena e loro affluenti;
- Senio, Sintria e loro affluenti;
- Santerno e affluenti;
- Sillaro e affluenti;
- Silla e affluenti;
- Idice e affluenti;
- Vergatello e affluenti;

2) di escludere dal predetto divieto:

- le derivazioni di particolare rilievo, elencate nella citata "REGOLAMENTAZIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI" n.10939 in data 28 luglio 2005, assoggettate a specifiche regole per la verifica del rilascio permanente e controllato del DMV previsto dal Piano di Tutela delle Acque, tenendo comunque fermo l'obbligo di tale rilascio anche per i casi non ancora definiti e adeguando le quantità lasciate defluire nelle seguenti derivazioni secondo i nuovi parametri:

- per il Canale di Reno sono state fissate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 548/2012 e n. 840/2013 le modalità di regolazione del sistema idraulico Navile-Savena abbandonato e la deroga al DMV

prevista dall'art. 58 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque;

- per il Canale dei Molini dell'Idice, viene confermata a 0,04 la quota di riferimento del teleidrometro di Pizzocalvo, per il rispetto del DMV idrologico pari a 0,124 mc/s;
 - per le utenze in atto alla briglia di Panico a ridosso del sito della ex Cartiera Burgo si quantifica il DMV idrologico in 0,8 metri cubi al secondo;
 - per il Canale di San Ruffillo il DMV idrologico è quantificato in 0,145 metri cubi al secondo;
 - per il Canale di Medicina si conferma a 0,20 la quota di riferimento del teleidrometro Castel S.Pietro - Sillaro, per il rispetto del DMV idrologico corrispondente ad una portata di 0,073 mc/s;
 - per il Canale di Imola e Massalombarda si quantifica il DMV idrologico in 0,367 metri cubi al secondo;
 - per il Canale dei Mulini di Castelbolognese-Lugo-Fusignano, in località Tebano con determinazione n.9988 del 27 luglio 2012 si è quantificata una componente idrologica del DMV pari a 0,155 mc/s;
-
- le derivazioni ad uso consumo umano finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, che a norma delle vigenti leggi è prioritario rispetto a tutti gli altri utilizzi;
 - le derivazioni che si avvalgono dei volumi immessi nei corsi d'acqua naturali dal sistema del **Canale Emiliano-Romagnolo**;
 - le derivazioni che si avvalgono dei volumi rilasciati con modalità concordate dagli invasi consortili lungo il Torrente Sillaro e il Rio Rosso (Castel San Pietro Terme);
 - i prelievi destinati all'uso zootecnico, limitatamente alle aziende non servite da pubblico acquedotto e per i volumi di acqua strettamente necessari alla gestione dell'attività zootecnica;
 - i prelievi destinati esclusivamente al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione dell'acqua prelevata nella percentuale minima dell'80%;

- i prelievi destinati alla sola irrigazione :
 - delle colture fruttiviticole, orticole e floro-vivaistiche destinate alla commercializzazione, **fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo**;
 - delle colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora;
 - delle colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
- 3) di stabilire che la sospensione di cui al punto 1 abbia efficacia per i titolari di:
 - concessione di derivazione;
 - domanda di concessione preferenziale rispondente ai requisiti di legge;
- 4) di disporre che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa alla sospensione, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo;
- 5) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è soggetta a sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o della concessione;
- 6) di affidare agli Agenti accertatori del Servizio Tecnico Bacino Reno, alla Polizia Municipale e Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e alla Forza Pubblica il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- 7) di rinviare ad apposito atto la revoca delle predette disposizioni, qualora il mutamento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consenta;
- 8) di trasmettere per via informatica copia della presente determinazione a tutti i Comuni del territorio di competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno, ex Genio Civile, per l'affissione ai relativi Albi Pretori, al Corpo Forestale dello Stato (Comandi provinciali di Bologna, di Ravenna e di

Ferrara), nonché alle Associazioni di categoria interessate e di darne notizia ai maggiori quotidiani a diffusione locale.

Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/10512

IN FEDE

Ferdinando Petri